

Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

REGOLAMENTO STRALCIO PER L'INTRODUZIONE E LA DETENZIONE DELLE ARMI NEL PARCO.

Approvato dall'Assemblea del Parco in data 23 ottobre 2019 con Deliberazione n. 7

Modificato dall'Assemblea del Parco in data 17 gennaio 2020 con Deliberazione n.1

Art. 1 - Legge quadro nazionale e legge regionale istitutiva del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la legge quadro nazionale sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, è indicata come "Legge quadro nazionale" e la legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu) è indicata come "Legge istitutiva regionale".

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento stralcio, emanato in applicazione dell'art. 11, (comma 3, lettera f e comma 4) della L. N. 394/91 e degli artt. 10 e 21 della Legge istitutiva regionale, disciplina il trasporto di armi, di armi e munizioni da caccia e l'introduzione di mezzi di distruzione e/o cattura della fauna nel territorio del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, anche al fine di consentire il legittimo esercizio venatorio nelle aree esterne ai confini del Parco.

2. Il presente regolamento detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge quadro nazionale, in conformità ai principi e obiettivi di semplificazione amministrativa dettati dal Titolo III della LR.1/2019.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per:

- a) "*introduzione*" si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del Parco;
- b) "*trasporto*" si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) "*esportazione*" si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);
- d) "*armi*" si intendono - con eccezione delle armi giocattolo (2) - quelle definite dalla vigente normativa
- e) "*oggetti assimilati alle armi*" si intendono quelli così definiti dalla vigente normativa.
- f) "*esplosivi*" si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi della vigente normativa .

Art. 4 - Privati: definizione.

1. Tutti i soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel successivo comma 2, si considerano "privati" ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge quadro nazionale ed ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
- b) il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;
- c) gli addetti al servizio di polizia municipale ed i dipendenti di Enti diversi dal Comune che svolgono funzioni di polizia locale, cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- d) gli appartenenti alle Compagnie barracellari;
- e) le guardie particolari giurate, addette ai servizi di vigilanza privati e di investigazione, conformemente disciplinati dalla competente Questura.

3. I soggetti di cui al comma 2 punti c, d, e, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non saranno considerati privati se impegnati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Non rientrano nei casi di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata.

Art. 5 - Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi: deroga.

1. L'introduzione, trasporto ed esportazione delle armi nel territorio del Parco sono consentite ai soggetti autorizzati a portare le armi medesime ai fini della difesa personale.

Art. 6 - Medici veterinari: deroga.

1. I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione nell'area del Parco possono detenere e portare nel territorio del Parco stesso gli strumenti che quando anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

Art. 7 - Armi per uso di caccia per la gestione faunistica: deroga.

1. Nel territorio del Parco l'introduzione, il trasporto e l'esportazione dal territorio del Parco delle armi per uso di caccia sono consentiti con le stesse armi disattivate e riposte nelle apposite custodie e all'interno del vano portabagagli delle autovetture, nei giorni in cui è previsto l'esercizio venatorio e lungo le strade extraurbane provinciali e comunali nonché lungo le piste carrabili forestali individuate mediante determinazione del Direttore del Parco pubblicata nel sito internet istituzionale dello stesso Ente (Allegato A).

2. L'accesso e utilizzo delle piste forestali carrabili individuate mediante determinazione del Direttore del Parco, di pertinenza dell'Agenzia Regionale Forestas, potrà avvenire previa concessione di competenza della stessa Agenzia.

3. Qualunque detenzione di armi, oggetti ad esse assimilati ed esplosivi, itinerario o modalità di trasporto totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel comma 1 deve essere previamente autorizzato, secondo le procedure di cui all'articolo 10.

4. È consentita la detenzione e il trasporto all'interno del Parco dei mezzi di cattura e delle eventuali armi utilizzate dall'Ente Parco, anche tramite soggetti espressamente individuati, per le operazioni di gestione della fauna del Parco previste da appositi Piani e Programmi dell'Ente.

5. Nel Parco è vietato il trasporto delle armi a piedi, fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai residenti di cui all'art.9.

Art. 8 - Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti.

1. Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2), l'accensione di fuochi di artificio ed di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, non è consentito all'interno del territorio del Parco .

2. È consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti lancia razzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

Art. 9 - Disposizione per i residenti nel territorio del Parco.

1. I residenti nel territorio del Parco, qualora autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, possono detenere le armi presso la propria residenza.

Art. 10 - Nulla osta e atti interdittivi

1. Tutti i privati che abbiano necessità di detenere, introdurre, trasportare ed esportare nel e dal territorio del Parco armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, al di fuori dalle previsioni di cui agli artt.5, 6, 7 comma 1 e 9, devono dotarsi del previo nulla osta dell'Ente Parco, di cui all'art. 18

della Legge istitutiva regionale. Il nulla osta è rilasciato entro giorni 30 dalla domanda, salvo il diverso termine approvato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24/2016 ed è condizionato all'assenza di illeciti ambientali commessi dal beneficiario negli ultimi tre anni.

2.L'istanza di cui al precedente comma 1 dovrà essere presentata direttamente all'Ente parco corredata delle seguenti informazioni rese sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità alla modulistica e alle istruzioni approvate mediante determinazione del Direttore del Parco e pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso Ente:

- dati completi del richiedente (nome e cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico, eventuale recapito di posta elettronica);
- marca, modello e numero di matricola dell'arma o delle armi da trasportare;
- assenza di illeciti ambientali commessi dal richiedente negli ultimi tre anni;
- estremi della licenza di porto d'armi;
- motivo della detenzione e/o trasporto;
- esatto itinerario, cartograficamente individuato;
- targa e modello del mezzo utilizzato;
- assenza di un percorso alternativo;
- in caso di esercizio venatorio, indicazione dell'area di caccia-esterna al parco.

3. L'Ente Parco, con provvedimento motivato da esigenze di tutela ambientale anche cautelare nonché dalla sussistenza di violazioni ambientali (sanzioni amministrative di cui alla L.R. n. 23/1989 nonché sanzioni penali per il reato di furto venatorio ex art.624 e 625 c.p.) commesse negli ultimi tre anni, potrà comunque interdire nei confronti di singoli soggetti l'esercizio delle attività consentite dagli articoli 5, 6, 7, e 9, anche a seguito di segnalazione da parte del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale o di altra Forza di Polizia.

Art. 11 - Sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge istitutiva regionale la sorveglianza per il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è affidata al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.